

TORNATA DEL 21 MARZO 1870

L'RESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Andrea Cittadella Vigodarzere — Relazione sui titoli del Senatore Cipriani — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Transazioni stipulate cogli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino. 2. Convenzione per l'acquisto della casa in Firenze, N. 71, via Cavour di proprietà degli eredi Ricci. 3. Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle Oblighazioni della già Società della strada ferrata Torino-Cuneo Saluzzo, — Presentazione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto aprile 1870. — Seguito della discussione sul progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e Mantovana. Modificazione al 1° paragrafo dell'art. 4 proposta dall'Ufficio Centrale. — Dichiarazione del Senatore Chiesi. — Approvazione dell'articolo 4. — Osservazioni del Senatore Costantini sull'art. 6 ministeriale — Spiegazioni in ordine agli articoli 6 ministeriale e 7 dell'Ufficio Centrale, del Relatore e dei Senatori Lauzi e Poggi. — Seguito delle osservazioni del Senatore Costantini cui risponde il Relatore. — Dichiarazioni ed emendamento del Senatore Poggi. — Presentazione di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare -- Considerazioni del Senatore Chiesi in favore della proposta Poggi. — Osservazioni del Relatore e del Senatore Mameli in risposta al Senatore Poggi. — Presentazione di un altro progetto di legge.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

I Senatori Cipriani L. e Salmour domandano un congedo di un mese, che vien loro dal Senato accordato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni:

N. 4299. La Commissione amministrativa del R. Istituto dei sordo-muti in Genova, facendo presenti le esigenze ed i bisogni di quel Pio Istituto, ricorre al Senato onde ottenere che venga manteauto nel Bilancio dello Stato l'assegnamento che gli venne finora dal Governo corrisposto.

N. 4300. I Cancellieri delle Corti d'Appello di Napoli e di Trani, e dei Tribunali civili e correzionali di S. Maria e di Avellino, domandano che venga data al R. Decreto 16 febbraio 1862, N. 469, l'interpretazione nel senso che sia loro computato valido un periodo di servizio contestato da decisione della Corte dei Conti.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor G. Baseggio di 200 esemplari d' un suo scritto per titolo: *La ferrovia del Pontebba.*

Il signor Gio: Andrea Bollo d'un suo opuscolo, intitolato: *Brevi cenni storici sulla pratica Nave Teresa in China.*

Il Prefetto di Siracusa degli Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1869.

Presidente. Signori Senatori!

Con profondo rammarico debbo annunziarvi la morte del nostro egregio Collega Conte Andrea Cittadella Vigodarzere avvenuta sabato, 19 di questo mese, alle 5 ore pomeridiane. Nato nel 1804, ebbe la sua istruzione letteraria da quel distinto ingegno che fu l'abate Giuseppe Barbieri, il quale seppe istillare nel suo allievo il vero buon gusto delle italiane lettere chè in esso trovava ingegno pronto ed animo gentile. All'Università di Padova percorse lo studio della giurisprudenza, ed ottenne la laurea con onore. Si occupò dello studio in modo da acquistarsi un nome, sicchè fu creato segretario perpetuo dell'Accademia di Padova per la classe delle lettere, che illustrò con applaudite Relazioni. Nel 1842 fu Presidente generale del IV Congresso de' dotti tenuto in Padova; assistette a quello di Milano nel 1844, ove fu accolto con menzione distinta dal Presidente Conte Borromeo, pure nostro Collega; e nel 1847 fu Presidente della Sezione di Agronomia nel Congresso tenuto a Venezia,

che fu l'ultimo. Fu creato sino dal 1842 socio onorario dell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia. E finalmente nominato Senatore con decreto 6 dicembre 1868.

Il Cittadella fu uomo in cui brillavano le più belle qualità d'intelletto e di cuore. Egli coltivò assiduamente gli studi senza farne pompa; si dedicò alla cura di più istituti di beneficenza, collo spirito d'intelligenza e carità, che rendono l'opera non solo utile, ma benigna ed accettabile. La beneficenza in lui era diventata una consuetudine della vita, chè donato dalla Provvidenza di largo censo, non trascurando il decoro di sua illustre famiglia, non solo donava, ma profondeva in aiuto alla miseria sofferente. Fu buon padre, chè la sua famiglia presentava l'esempio della più perfetta reciproca amorevolezza; fu buon cittadino, di modi squisiti e gentili; fu soprattutto esemplare cristiano. Eccovi in poche parole l'immagine nel nostro compianto Collega, che lascia tanto doloroso desiderio di sè.

Presidente. Il Senatore Burci ha la parola per riferire sui titoli del Senatore Pietro Cipriani.

Il Senatore **Burci**, *Relatore*. L'egregio sig. prof. Pietro Cipriani di Firenze, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 6 febbraio ultimo scorso, ha comprovato di avere compiuto l'età prescritta dallo Statuto. Egli ha prestata l'opera sua onorevolmente durante il *cholera* che nel 1835 e 1837 colpì Livorno;

Fu professore delle malattie sordide della pelle e clinico di esse fino dal 1849;

Ora è professore di clinica medica e presidente della sezione medico-chirurgica nell'Istituto degli studi superiori;

È presidente del Consiglio superiore di sanità del Regno e Membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Ha pubblicato alcuni lavori medici praticamente utili;

Il vostro quinto Ufficio cui venne demandato l'esame dei titoli del prof. Cipriani, ha, all'unanimità, deliberato di proporre l'ammissione a norma dello art. 33 dello Statuto; categoria 20.^a

Presidente. Chi approva le conclusioni espresse dall'onorevole Senatore Burci a nome del 5° Ufficio, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato)

Essendo presente il signor Ministro delle Finanze, e non essendoci ancora il signor Ministro di Grazia e Giustizia, sospenderemo un momento la discussione della legge sui feudi Veneti, e passeremo alle altre leggi che sono all'ordine del giorno.

La prima è questa:

« Approvazione delle transazioni stipulate con gli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino. » (V. *Atti del Senato N. 7.*)

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvate le transazioni 4 giugno 1866, e addizionale 4. giugno 1869, stipulate a rogito Spighi tra il Ministro delle Finanze e gli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel Circondario di Camerino.

(Approvato)

« Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 72.562 32 da inserirsi nel bilancio passivo delle finanze per l'anno 1869 e col titolo:

« *Somma da pagarsi al signor Filippo Marignoli di Spoleto a titolo di transazione fra questi e le finanze sulla lite istituita per la risoluzione di appalto sul macinato per le province dell'Umbria e di Camerino.*

(Approvato)

Leggo l'altro progetto di legge:

« Acquisto per parte delle Finanze della Casa N. 71 in via Cavour degli eredi Ricci. » (V. *Atti del Senato N. 8.*)

Il progetto non consta che d'un solo articolo di cui do lettura.

« Articolo unico. È approvato l'atto del 6 febbraio 1869, col quale le Finanze dello Stato hanno convenuto l'acquisto dagli eredi del fu Stefano Ricci, di una casa situata in Firenze in via Cavour, mediante il prezzo di L. 70,000, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni espresse nell'atto medesimo.

« Per il pagamento del prezzo e dei relativi accessori sarà istituito un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, esercizio 1869, con la denominazione: *Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una Casa di proprietà degli eredi Ricci.* »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, ed essendo un articolo solo, la votazione è rimandata a squittinio segreto.

Leggo ora l'altro progetto di legge:

« Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle obbligazioni della già Società della Ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo.

(V. *infra* e *Atti del Senato N. 9.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I debiti contratti dalla già Società anonima per la strada ferrata da Torino, Cuneo e Saluzzo, a seguito dell'autorizzazione data dai RR. Decreti 26 marzo 1855 e 21 agosto 1857, ai quali lo Stato, in dipendenza della cessione fatta al medesimo dell'esercizio di detta ferrovia con atto stipulato il 17 luglio 1859, ed approvato colla legge 18 stesso mese ed anno, deve provvedere in conformità del Regio Decreto 23 dicembre 1859, numero 3821, e della convenzione 30 giugno 1864, approvata per legge del 14 maggio 1865, con cui la ripetuta strada veniva ceduta

dallo Stato alla Società ferroviaria dell'alta Italia, e che a partire dal 1. luglio 1865 trovavansi ridotti ed accertati nella complessiva somma capitale nominale di L. 12,145,000, rappresentata da 10,680 obbligazioni di prima emissione da L. 400 ciascuna, e da numero 15,746 obbligazioni di seconda emissione da L. 500 ciascuna, saranno inclusi nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, in aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco D annesso alla legge del 1 agosto 1861, numero 174. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Pel servizio degli interessi e dell'ammortamento delle suddette obbligazioni dell'anno 1865 e degli anni successivi saranno stanziati gli occorrenti fondi nei bilanci annuali dello Stato. »

(Approvato).

« Art. 3. È approvato lo stanziamento di L. 1,715,185 nel bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno 1869, parte prima, titolo 2. *Spese straordinarie*, per regolarizzare i pagamenti eseguiti pel servizio di dette obbligazioni del secondo semestre 1865, e degli anni 1866, 1867 e 1868 cioè:

	INTERESSI	Ammorta- mento	Totalità
2° sem. 1865	224,895 »	20,200	245,095 »
Anno 1866	448,595 »	41,200	489,795 »
id. 1867	446,937 50	43,400	490,337 50
id. 1868	445,237 50	44,700	489,937 50
Totale	1,565,665 »	149,500	1,715,185 »

(Approvato).

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto aprile 1870.

Presidente. Da atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale pel più breve tramite si manderà alla Commissione delle Finanze onde ne riferisca.

Senatore Farina. L'esercizio provvisorio dei bilanci si è sempre demandato agli Uffici.

Presidente. Io aveva detto che si sarebbe mandato alla Commissione di finanze, perchè l'esame di questo progetto di legge riescisse più sollecito; e d'altronde, essendo oggetto di finanza può essere mandato tanto alla Commissione come agli Uffici.

Del resto dopo la sua osservazione questo progetto di legge sarà mandato agli Uffici.

Intanto avverto i signori Senatori che domani sono pregati a radunarsi negli Uffici per lo studio degli altri progetti di legge che furono già distribuiti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Ora riprenderemo la discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi Veneti.

Ieri l'altro si è sospesa la votazione dell'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale che ora corrisponde all'articolo 5 del progetto ministeriale, acciocchè esso potesse mettersi d'accordo intorno ad una nuova redazione.

Prego perciò il signor Relatore ad esprimere quanto si è concordato.

Presidente. Il Senatore Musio Relatore ha la parola.

Senatore Musio, Relatore. Dirò poche parole. Il Senato conosce le difficoltà insorte nella discussione dell'articolo 5, del testo Ministeriale e per il progetto dell'Ufficio Centrale.

Nella Relazione dell'Ufficio Centrale sono lungamente esposte le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale stimò di proporre, e di contrapporre allo stesso articolo un emendamento.

Propriamente l'emendamento dell'Ufficio Centrale consisteva nel togliere una parola dal testo ministeriale, il testo ministeriale abbracciava lo Stato e i signori di feudi privati; il nostro emendamento abbracciava solamente lo Stato e cancellava i signori di feudi privati.

Le maggiori difficoltà che si facevano ieri l'altro, e le maggiori ragioni che motivarono l'emendamento dell'Ufficio Centrale nascevano dalle parole che sono contenute nel testo ministeriale, cioè *possessori di buona fede*.

Dietro un'ampia discussione, si trovò che era bene di raccoglierci di nuovo e di pensare se si poteva trovare un'altra formula la quale soddisfacesse ai desideri manifestati *hinc inde*.

Veramente ieri l'Ufficio Centrale si è raccolto: ebbe la gentilezza di intervenire l'onorevole Senatore Vigliani; ci fu cortese della sua presenza anche l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dirò che fu breve e non difficile opera il metterci d'accordo. Il testo dell'art. 4, ora 5, del Ministero, era così concepito: « Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali ecc. ».

Ieri l'altro, nella discussione si affacciò l'idea che determinando un po' meglio la vaga ed indefinita na-

tura di questi possessori, si potesse venire ad un punto in cui da una parte si soddisfacesse ai desiderii degli onorevoli nostri avversari, e dall'altra parte si potessero eliminare i dubbi, i timori, i pericoli che a senso dell'Ufficio Centrale generavano quelle parole.

Ma mentre ieri ci siamo raccolti coll'idea che si potesse meglio definire con qualche parola aggiunta il senso e la forza e la parte dell'espressione *contro i possessori di beni feudali*, si trovò che forse era meglio che in luogo di aggiungere qualche parola, si togliesse affatto l'espressione medesima.

Ora, se il Senato stimerà di entrare in questa idea l'articolo dirà: « Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge promuovere o continuare », e qui si toglierebbero le parole: *contro i possessori di beni feudali*, se il signor Presidente vuol prenderne nota, a senso della deliberazione da noi presa ieri all'unanimità, e quindi continuerebbe l'articolo: « alcuna procedura » di caducità ecc. ». Mi pare inutile di dire altro, perchè con tutto quello che fu detto precedentemente, con quel poco che nel momento ebbi l'onore di dire, ciascuno è alla portata di vedere cosa si vuole fare e cosa si fa, e dedurne le conseguenze che porta la soppressione di queste parole, e così procedere oltre alla discussione di questa legge.

Presidente. Il Ministero accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. L'Ufficio Centrale accontente la dicitura dell'articolo come fu proposto dal Ministero colla esclusione delle parole « contro i possessori dei beni feudali » lasciando il rimanente com'è?

Senatore Musio, Relatore. L'Ufficio accetta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Avendo io nella seduta precedente sollevata questa questione e avendo io proposto che si dovesse approvare l'articolo Ministeriale piuttosto che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, sono in debito di dichiarare che io ringrazio l'Ufficio Centrale di essersi occupato di questo dubbio, e che accetto la formula quale fu espressa dall'onorevole Relatore.

Presidente. Dunque se nessun'altro domanda la parola su questo articolo 5. del progetto, giacchè son d'accordo Ufficio e Ministero, rileggo l'intero articolo con questa modificazione.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella

parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente ».

Se non vi sono osservazioni su questo articolo lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora veniamo all'articolo sesto del progetto ministeriale e settimo dell'Ufficio.

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

« Nei feudi di collazione Sovrana le disposizioni del § 4. N. 1 della legge Austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4. N. 2 della detta legge 17 dicembre 1862 ».

Ora leggo l'articolo dell'Ufficio, che sta come emendamento.

« Art. 7. I signori dei feudi privati non potranno quindi innanzi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del nesso feudale; salvi gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato. Continueranno bensì ad esigere le prestazioni annuali e le straordinarie di laudemio, o toloio, loro dovute giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, dai possessori di beni feudali, i quali potranno affrancarle secondo è disposto nell'articolo precedente ».

La parola è al signor Senatore Costantini.

Senatore Costantini. Persuaso della bontà della legge proposta dal Ministero, tanto per ciò che riguarda la sua economia fondamentale, quanto per ciò che concerne gli articoli che la compongono, mi permetto assoggettare alla sapienza del Senato alcune considerazioni, specialmente intorno all'articolo sesto votato dalla Camera Elettiva, come quello che solleva i maggiori dubbi, e che vitalmente interessa la speciale condizione in cui versano le Province Venete nelle questioni feudali.

E poichè l'altro ramo del Parlamento nell'anzidetto articolo, interpretando il paragrafo quarto della legge feudale Austriaca 17 dicembre 1862, si riporta al medesimo, credo opportuno soffermarmi alquanto in questo proposito, ed esporre il mio convincimento sulla opportunità della data interpretazione.

Scopo della legge 17 dicembre 1862 fu quello, commessa esplicitamente si esprime, di togliere il pericolo derivante alla sicurezza del possesso dal vincolo

feudale; scopo questo che evidentemente riguarda l'ordine pubblico, a preferenza dell'interesse privato.

È massima fondamentale di giurisprudenza che debbasi dare alle leggi quella interpretazione che meglio assicuri, o il più possibile agevoli il conseguimento dello scopo cui mirano le medesime.

Partendo da questo principio generale che non ammette contestazioni, e discendendo ai particolari della disposizione legislativa riguardante i feudi di collazione Sovrana cui alludo, mi cade in acconcio di francamente dire fin d'ora che, per mio avviso, se ai vassalli viene riservato senza limiti il diritto di rivendicazione, la legge rimane illusoria.

Io mi sento spinto ad uniformarmi alla interpretazione data dalla Camera Elettiva, e perciò a ritenere che il numero uno del paragrafo quarto della legge Austriaca voglia contemplare tanto le pretese signorili e le pretese alla feudalità per parte dello Stato, quanto le pretese alla feudalità per parte dei vassalli, relativamente ai feudi di collazione Sovrana; e che il numero due dello stesso paragrafo contempli le pretese signorili, e le pretese alla feudalità nei feudi privati.

La parola *signorile*, che si applica alle pretese, non basta per mio sentimento a stabilire che le pretese stesse debbano riferirsi esclusivamente allo Stato. Pretese signorili io credo si possano esercitare anche da vassalli, quando essi agiscono nell'interesse composto di se medesimi e dello Stato, o nelle rappresentanze di questo. Le azioni signorili, sia che vengano esercitate direttamente dal signore, sia che lo vengano a mezzo del vassallo, non possono mai perdere il loro carattere essenziale originario.

E che la si pensasse a questo modo, lo mostra anche la circostanza che il governo Austriaco, tanto nella Lombardia quanto nella Venezia, preoccupato dal timore di perdere la riversibilità materiale di alcuni feudi, aveva ingiunto sotto-comminatorie severe a molti vassalli di agire in giudizio contro terzi possessori allo scopo di rivendicare terreni soggetti a marca feudale.

Senatore Musio. (all'oratore). Scusi una interruzione.

Signor Presidente; la pregherei di voler permettere una parola necessarissima per far cadere la discussione laddove debbe cadere.

È arrivata una svista ed è il credere che all'articolo 5. del primo testo del Ministero, l'Ufficio Centrale contrapponga l'articolo 7. quale il signor Presidente ha avuto la bontà di leggere.

Perchè resti tutto ben chiarito, bisogna ritenere che l'Ufficio Centrale rigettando l'articolo 5 del testo Ministeriale, ne ha una parte soppressa, l'altra l'ha riportata nell'articolo 8.

La parte riportata nell'articolo 8. è il primo comma. « Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà, o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali. »

Questa parte intieramente conservata è portata nell'articolo 8. del testo dell'Ufficio Centrale.

Gli altri due comma successivi sono quelli che l'Ufficio Centrale crede di dover sopprimere per ragioni che sono già state esposte, ed è su questi che ragiona l'onorevole Costantini. Questo ho voluto dire per chiarire, come ho fatto, il punto della discussione.

Senatore Costantini. Io credo ciò non ostante di poter progredire ugualmente coll'ordine che ho cominciato.

Senatore Musio, Relatore. Se mi permettono leggerò l'art. 8, oppure pregherei il signor Presidente a volerlo leggere.

Presidente. Leggo dunque l'art. 8.

Senatore Lauzi. Domando perdono: desidererei dire anch'io due parole sull'ordine della discussione.

Io comprendo benissimo la portata di quanto ha detto l'onorevole Musio, e sono molto lieto che il Relatore dell'Ufficio Centrale mi abbia prevenuto su questo proposito.

Io voleva appunto far osservare che l'art. 7 del progetto dell'Ufficio Centrale non ha più ragione di essere.

Era un complemento dell'art. 5, nel quale l'Ufficio Centrale non aveva compreso che lo Stato, e non i Signori dei feudi privati per le competenze d'affrancazione. Ma ora che l'Ufficio Centrale ha consentito col Signor Ministro che l'art. 5 comprende anche i signori dei feudi privati, l'art. 7 diventa, ripeto, perfettamente inutile, e allora la questione di sua natura ricade sull'art. 6 del progetto ministeriale.

Senatore Musio, Relatore. Si è detto che è abbandonato l'art. 7.

Senatore Poggi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Mi pare che nel senso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, la quale ormai ha accettato l'art. 4, l'articolo 7. contrapposto al 6. del Ministero, non abbia più ragione di essere, perchè rifiuso nell'articolo 4. Quindi non vi è nulla da contrapporre all'articolo 6, che la maggioranza non accetta; non vi è altro da dire se non che essa vuole la soppressione dei due capoversi, mentre la prima parte sta ferma.

Presidente. Dunque l'Ufficio ritira l'art. 7, e non fa conto dell'art. 6 del progetto ministeriale; perciò non vi sarebbe più da mettere ai voti che l'art. 6.

Senatore Poggi. Ma la maggioranza lo sopprime.

Presidente. La maggioranza sopprimerebbe dunque anche l'art. 6 del progetto ministeriale, ma io non posso a meno di metterlo ai voti; vuol dire che la maggioranza lascia il suo articolo 7 e rifiuta l'art. ministeriale.

Senatore Poggi. Non lo rifiuta nella prima parte, rifiuta la seconda e la terza parte.

Presidente. Ciò vuol dire che si voterà per divisione sui diversi comma dell'articolo ministeriale. Intanto il

signor Senatore Costantini, se crede, può continuare il suo discorso.

Senatore Costantini. (*Continuando*). Ragionevolmente il legislatore Austriaco col numero 1. del paragrafo 4 ha voluto contemplare e comprendere tutte indistintamente le eventualità e i casi riferibili ai feudi di collazione Sovrana, tanto nei rapporti dello Stato, quanto nei rapporti dei vassalli, come in quelli pure dei terzi possessori. Se fosse altrimenti, sarebbe rimasta senza effetto la legge, perchè nel tempo stesso in cui essa dichiarava di voler tutelare e tranquillare il possesso, non avrebbe fatto altro che convalidare e perpetuare le fatali incertezze del medesimo.

E questa condizione d'incertezza sarebbe stata più grave, e sarebbesi forse convertita in istato di certezza funesta pel Veneto, perchè nel Veneto, applicandosi alle questioni feudali per pratica giurisprudenza la imprescrittibilità dei feudali diritti, sarebbero rimasti esposti i terzi possessori di buona fede ad una continua soccombenza.

Nella Lombardia le cose andavano diversamente; colà la pratica giurisprudenza escludeva la presunzione di feudalità e la imprescrittibilità dei diritti relativi.

Hannovi perciò buone ragioni per credere che la legge Austriaca, dividendo in due numeri il § 4º, abbia logicamente voluto distinguere tutto ciò che riguarda i feudi di collazione Sovrana da tutto ciò che si riferisce ai feudi privati; e che, per non generare confusione, abbia inteso che il N. 1. regoli qualsiasi rapporto giuridico riguardante i feudi di collazione Sovrana e per lo Stato e per i vassalli, e per i terzi; riservando al N. 2. le discipline relative ai feudi privati, ai quali lo Stato giustamente volle tenersi estraneo.

Se così non fosse, mancherebbero nella legge la precisione e la chiarezza, come ne mancherebbe, giova ripeterlo, lo scopo vero e l'essenziale.

Ad avvalorare questa opinione, non leve peso parmi derivi anche dalle dichiarazioni, a mio avviso esplicite, del Relatore Austriaco della Camera dei Signori; dovendosi supporre che le sue parole, oltre che partire dall'individuale suo convincimento, fossero l'espressione di una maggioranza, e rappresentassero la sintesi delle opinioni di quel Consesso Legislativo.

Grave, senza dubbio, sarebbe l'appunto che dagli oppositori vien fatto alla legge proposta, quello cioè di retroattività, e conseguente lesione di diritti acquisiti.

Senonchè, parmi che la gravità di questo appunto sia più apparente che reale, quando si rifletta che l'articolo sesto votato dall'altro ramo del Parlamento non crea già un diritto nuovo; ch'esso invece esprime una interpretazione autentica, onde troncare tutte le incertezze che dalle varie interpretazioni dei giureconsulti sono emerse, e si mantengono tuttavia a grande tortura di molti interessi; che si acquisiscono diritti, ma solamente in base ad una legge non contestata e

sicura, non già all'appoggio di una giurisprudenza pratica oscillante; che la interpretazione autentica, attribuendo a la legge il suo significato vero, non la derogava ma la spiega; e che, nel dichiarare la legge stessa fino dalla sua origine unicamente conforme all'autentica interpretazione, si disconosce e si annulla tutto ciò che nel frattempo venne operato in senso ad essa opposto, si esercita a dir breve, mi si condoni la frase, un atto di cassazione.

Lungi adunque, per mio avviso, il timore che la legge proposta porti effetto retroattivo, e leda diritti acquisiti.

E toccando ora brevemente lo speciale rapporto che nei feudi di collazione Sovrana esiste fra i vassalli e i terzi possessori, non mi sembra di gravissimo peso la considerazione fatta da taluno, non potersi cioè ammettere, per lo spirito della legge Austriaca, che, mentre lo Stato rinunciava ai proprii diritti e alle proprie pretese signorili soltanto verso compenso, dichiarasse poi non esercitabili, e senza compenso, le pretese competenti ai vassalli in confronto dei terzi possessori. Questa considerazione perde, a parer mio, la sua forza quando si ponga mente che i vassalli o gli autori dei vassalli, se alienarono beni affetti da vincolo feudale, percepirono già il corrispettivo dell'alienazione, per modo che nessun danno materiale effettivamente essi risentono dall'applicazione della legge proposta, nulla influendo in contrario, se il prezzo delle vendite non fosse per avventura beneficemente arrivato fino agli attuali pretendenti, perchè questa perdita, lungi dal provenire da colpa altrui, non sarebbe attribuita se non alle fisci eventuali e comuni cui vanno spesso soggette le domestiche economie.

Mi sia inoltre concesso di fare una considerazione o meglio un confronto brevissimo fra la legge 5 dicembre 1861 applicata alla Lombardia e quella che l'altro ramo del Parlamento troverebbe applicabile alla Venezia come la più opportuna per le speciali condizioni di quelle Province.

La legge 5 dicembre 1861, quantunque non contempli esplicitamente la usucapione a favore dei terzi possessori, pure tutela bastantemente i loro diritti. Di fatti nella Lombardia le liti intentate contro i terzi possessori di buona fede venivano disciplinate e decise in base ad una giurisprudenza pratica, la quale ammetteva la prescrizione. Era perciò questo un validissimo baluardo a difesa della proprietà e dei diritti acquisiti.

Nelle Province Venete all'incontro, la pratica giurisprudenza in simili casi fu ed è ben differente; in esse la maggior guida, per decidere siffatte questioni, sono le leggi feudali della Repubblica Veneta, leggi che ammettono niente meno che la presunzione di feudalità, e la imprescrittibilità dei feudali diritti.

Ritenuta questa vitale differenza fra le due pratiche giurisprudenze, sorgeva naturale e ragionevole la necessità di provvedere acciò la nuova legge da applicarsi alle Province Venete non ponesse queste in con-

dizione diversa dalle Lombarde; e non esponesse le prime a pericolose e funeste conseguenze in confronto della tranquillante condizione delle altre; è mestieri in una parola che nella legge venga ammessa l'idea della prescrizione a favore dei terzi possessori.

Nè mi pare che ammettendola si possa incorrere nella taccia d'invadere inconsultamente il campo riservato alla giuri-prudenza pratica, e di arbitrariamente sottoporre i diritti dei terzi al giogo di una legge, sottraendoli alla giurisdizione delle sentenze dei Tribunali. Ammettere in massima e come principio generale la prescrizione, non mi sembra sia eccedere i limiti convenienti ad una legge, nè abusare degli attributi inerenti al legislatore, perchè con ciò non viene già tolto, ma rimane riservato ai Tribunali il giudizio di caso in caso sulla pratica applicabilità del principio. Anzi allo Stato attuale delle cose a me sembra giusta e necessaria misura quella di ammettere nella legge l'idea della prescrizione, perchè così facendo si concentra in una sola, e sicura e uniforme, la giurisprudenza prima fluttuante e incerta; e perchè si distrugge quell'anomalia ingiusta in forza di cui, negli attacchi dei pretendenti al feudo, i terzi possessori di buona fede della Lombardia possono contare sulla vittoria, quando invece a parità di circostanze, quelli della Venezia debbono quasi sempre subire la sconfitta.

Senonchè io mi avvedo che, inoltrandomi troppo arditamente nella via del diritto, ho invaso un campo giustamente riservato alle dotte discussioni di competenti e illuminati giuriconsulti; e per conseguenza mi restringerò ad aggiungere poche parole sotto l'aspetto della equità e convenienza politica della legge in discussione.

Quant'anche l'articolo 6 della legge votata dalla Camera Elettiva non ispirasse sotto l'aspetto giuridico una persuasione pienissima, esso presenta sotto quello dell'ordine pubblico e della politica economia elementi tali di equità e convenienza da far sì che per mio avviso la bilancia debba porgere per la sua ammissione.

Non è questa, o Signori, una legge di solo ordine comune, in cui si debbano pesare allo scrupolo i diritti e gli obblighi, in cui si debba applicare il diritto nello stretto senso della parola. È una legge invece che essenzialmente riguarda l'ordine pubblico, l'interesse generale, l'equilibrio economico di vaste contrade, il tranquillo godimento di estesi terreni acquistati a titolo oneroso da epoca più che trentennaria, e posseduti in buona fede.

A colpa, forse più che della legge Austriaca, della interpretazione che si volle dare alla medesima, ben seicento e più azioni intentate da pochi vassalli pretendenti a feudalità Sovrane, contro terzi possessori di buona fede, posero in pericolo e minacciano la rovina di grandissimo numero di famiglie, e mantengono penosamente incerta la condizione di circa 300 mila pertiche censuarie di terreno.

Da ciò, o Signori, l'inceppamento nelle transazioni, la incertezza, la sfiducia, lo scoramento nelle amministrazioni, lo squilibrio nelle economie, il turbamento della quiete privata, e talvolta della pubblica; da ciò rimane paralizzato l'azione solerte, efficace di uno dei più vitali elementi della prosperità dello Stato, quello cioè dell'agricoltura, perchè la incertezza del possesso non solo arresta l'opera benefica della coltivazione e dei miglioramenti, ma cagiona inoltre l'abbandono e il conseguente deterioramento.

Di fronte perciò all'interesse particolare di pochi, che già conseguirono il corrispettivo delle alienazioni o direttamente o mediante i loro autori, si schiera imponente e fiducioso l'interesse di molti, che diviene interesse pubblico, quella cioè, ripetasi, di grandissimo numero di persone che possiedono da oltre un trentennio in buona fede terre acquistate a titolo oneroso.

È torna pure indispensabile un altro vitale riflesso, richiamando l'attenzione ad una circostanza che io reputo importantissima. È d'uopo sapere, o Signori, che molti fra gli attuali possessori di buona fede acquistaron terre feudali da epoca remota a mezzo dei loro autori, e le acquistaron spesso da vassalli che, alienandole, esaurivano forse le ultime fonti della loro economica esistenza, o da terzi, che, percepito il corrispettivo, lo consumarono come ultimo avanzo di profligate sostanze.

Sorge perciò evidente la fatale conseguenza che gli attuali terzi possessori di buona fede, se soccombono nelle questioni, si trovano gettati nell'amara condizione di vedersi chiusa la via ad un regresso efficace, nulla giovando loro l'esercizio della evizione, perchè chi sarebbe ad essa tenuto o non esiste più, o trovasi nell'assoluta impossibilità di prestarla.

E qui finisco, temendo di abusare della pazienza del Senato. Queste considerazioni, o Signori, aggiunte alle altre che ben meglio di me furono esposte in favore della legge dagli oratori che mi precedettero, la sorte infelice che minaccia i terzi possessori di buona fede, la preponderanza degli interessi di ordine pubblico in confronto del privato, la speciale condizione delle Provincie Venete, il voto espresso dalla maggioranza delle popolazioni interessate, tutto, se male non mi appongo, concorre a farmi ritenere essere equa e opportuna l'adozione della legge quale fu proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io mi riservo di prendere la parola ancora, se nella discussione ne occorra il bisogno. Del resto, ho anticipato il mio discorso quando venne la discussione dell'articolo quinto e vi si complicò anche quella sull'articolo sesto.

Non credo utile di ripigliare gli stessi argomenti. Può darsi che me ne nasca la necessità. Per ora rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio, Relat. Signori Senatori, avendo già ottenuto da Voi l'onore di essere ascoltato a lungo, in

altri due discorsi, oggi mi è grato di non dovere a lungo abusare della vostra pazienza. In quei discorsi molte cose ho detto, alcune delle quali risponderebbero alle osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Costantini; però egli ha vestito le sue osservazioni di una non so quale novità che sento il bisogno di ripetere qualche cosa, e di dirne qualche altra nuova.

L'onorevole Senatore Costantini, come già altri onorevoli oratori che lo hanno preceduto, ci ha detto: ma, Signori, la legge Austriaca resta illusoria perchè l'incertezza del dominio che essa era diretta a togliere rimane sempre: ma mi sia permesso di dire che questo è un errore.

Come è che in ogni tempo si è potuto togliere la incertezza dei possessi?

Esploriamo noi terre incognite, cerchiamo noi nuovi mezzi? Ma no, che la storia è troppo ricca di esempi e di lezioni dalle quali non si può recedere.

Il caso in cui oggi ci troviamo per la questione pendente sopra i feudi Veneti, è lo stesso caso che si presentava in tutta la Francia. Là erano pure imprescrittibili queste cose, là si trovavano pure in questa grande incertezza, ed in conseguenza vi erano possessori di buona fede a titolo oneroso, possessori di buona fede a titolo gratuito, e possessori comunque. Era la stessa cosa. E qual fu il mezzo, qual'è sempre il mezzo di togliere l'incertezza di dominio? La prescrizione. La prescrizione è stata sempre l'unico mezzo. E chi non sa quanta guerra a questo mezzo è stata fatta dai teologi, che l'hanno chiamato mezzo di dannazione? Eppure la necessità dello stato sociale domandava che i domini fossero certi, è una conseguenza che chi per 30 anni trascurava le cose sue, meritava gli si dicesse: non è più vostra la cosa, è di chi la possiede per tanti anni.

Dunque il modo di togliere l'incertezza dei domini presso tutti i popoli, ed in faccia a tutti i Codici, è stata la prescrizione.

Nei Codici, cominciando dal francese, ripeto che si aveva sott'occhio uno stato di cose perfettamente uguale, anzi in più vaste proporzioni; anche là questa incertezza di dominio dipendeva da che molte cose erano imprescrittibili, e si dichiararono poi soggette a prescrizione.

Ho detto quali erano queste cose, ed ho accennato alla prima loro origine, cioè alla costituzione di Federico, che oltre i così detti *dritti di maestà*, enumerava un'altra vasta serie di cose, che sotto diversi nomi, di regali maggiori o minori, erano imprescrittibili, e quindi il caso era lo stesso, ed il rimedio non poteva essere che uno; giacchè di qualunque tempo è stata scritta nei codici la prescrizione ed adottata per togliere l'incertezza dei domini. Ecco perchè tali cose che prima erano imprescrittibili sono state dichiarate passibili di prescrizione.

Si è detto, la prescrizione! Ma la prescrizione d'ora in avanti, non è come legge retroattiva. Essa come tale

non esiste e non può esistere, perchè sarebbe un controsenso giuridico e logico, giacchè se la legge che introduce la prescrizione potesse retroagire, si trova che allo stesso tempo la cosa non si può prescrivere, e la cosa si prescrive, che la stessa cosa è prescrivibile ed imprescrivibile. Questo sarebbe un controsenso logico e giuridico.

La legge Austriaca ordinando, che si potessero prescrivere le cose imprescrivibili non ha già dato ai feudatari un dritto nuovo, ma ha tolto in gran parte il dritto preesistente; e mentre tutte le cose non si prescrivono che col corso di 30 anni, la legge Austriaca ha detto ai feudatari: se voi non esperite le vostre ragioni dopo tre anni, le vostre ragioni sono estinte.

Dunque ha introdotto una specie...

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Musio**, *Relatore*. . . . di prescrizione perentoria, giacchè la legge Austriaca ha fatto molto più di tutti i Codici, che riguardano ben anche questo caso speciale,

Il Codice Napoleone riguardava questo caso, ma la prescrizione aveva luogo dalla data della legge in poi. E mi duole, il ripeto, che questa questione nata altra volta, si voglia trattarla come se oggi nascesse per la prima volta.

Inoltre vi erano cose che prima non si potevano prescrivere che in cento anni; per esempio, le cose della Chiesa Romana, altre cose che non si potevano prescrivere che in quarant'anni, ma per tutte il Codice disse: adesso potranno essere prescritte in trenta.

Ora suppongo che dei 40 anni ne fossero decorsi 20 sotto l'impero della legge antecedente, si domandò, se essendo ora passibile di prescrizione in minor tempo, si potessero congiungere i perodi, e congiunti i 20 o 25 anni decorsi sotto l'impero della legge antecedente, si potesse dopo cinque o dieci anni decorsi sotto l'impero della nuova legge dire, la prescrizione è compiuta. No, si rispose. O volete stare alla nuova legge, e allora, siccome, tempo prima della nuova legge non ne ha potuto decorrere, perchè era imprescrivibile, è necessario che corra da oggi in poi, e per conseguenza dovete aspettare il periodo di trenta anni. Se poi vi piace di stare sotto l'antica legge, giacchè sotto l'impero di quella cominciò la prescrizione, allora aspettate che si compia quel periodo di 40 anni.

Dunque, ripeto, a che si fa tanto strepito per una questione la quale pare che, per la prima volta, nasca in questo momento e si presenti nuova allo studio, alla discussione? Essa è stata decisa per principii dai quali non si può recedere; onde nello stesso modo che come la legge *a fortiori* colpisce solamente i possessori di beni nel Regno Lombardo-Veneto, questa questione come tutte le altre, deve essere regolata colla legge con cui sia stata regolata in ogni luogo e in ogni tempo la questione di simile genere.

L'onorevole Senatore Costantini entrava pure nella

spiegazione del paragrafo 4. della legge Austriaca e trova chiaro che il N. 1. parli di tutti e per conseguenza anche delle persone private, il N. 2. è quello che tratta solo dei feudi privati.

Io non ripeterò oggi la lunga serie delle cose che si sono trattate nel Parlamento Austriaco da cui emerge chiaramente, che si è fatto sempre la distinzione non desumendola dalla natura, ma dalla qualità delle cose, ed è perciò che la proposta dell'onorevole Resti-Ferrari fu respinta formalmente, e ne intese anche lui tutta la giustizia, perchè capi che aveva nello slancio del suo cuore oltrepassato i limiti della giustizia; dunque è naturale che se oggi si vuole interpretare il paragrafo 4. non si possa a meno di esaminare qual fu lo spirito del legislatore.

Ieri l'altro pregai che si leggesse negli atti parlamentari di Vienna la annotazione che vi introdusse il traduttore, ed è che la parola *Signorile* tradotta nel vero suo senso letterale si deve tradurre *diritto Sovrano*; ora domando, se la legge originale tedesca nel N. 1. art. 4. dice dritti *Sovrani*, come si può credere che parli di privati? Naturalmente una cosa spiega l'altra. I dritti Sovrani non spettano che allo Stato; dunque non può avervi facoltà una persona privata, e tanto meno si può credere che parli di persone private inquantochè il successivo paragrafo comincia colle parole: *Le persone private*.

Dunque non erano comprese nel N. 2. le persone private, esse sono comprese nel paragrafo seguente, che più esplicitamente parla delle persone private; epperò non si può fare confusione che quello che ho detto ieri si possa applicare ad altri.

Ho già detto le altre cose che potrei contrapporre all'onorevole Senatore Costantini, ma non voglio ripeterle al Senato, che nella sua saggezza saprà valutare quale è la forza degli argomenti che si sono adottati *hinc et inde*.

Senatore **Poggi**. Prima d'incominciare a trattare dell'articolo 6°, mi permetta il Senato di fare alcune riflessioni sulle cose discorse nella seduta di ieri dall'onorevole Senatore Musio.

Egli diceva che nell'abolizione delle istituzioni feudali conviene procedere con modi civili e non violenti; che in tutti i cambiamenti che sono stati fatti negli Stati civili odierni, questi modi non sono stati mai abbandonati.

Ed io sono perfettamente del suo avviso, che cioè non convenga mai usare modi violenti nelle innovazioni e trasformazioni degli istituti sociali, e molto meno modi rivoluzionari; nè credo che egli possa allegare alcun precedente a carico mio, il quale dimostri che io sia stato amico dei modi violenti nelle riforme della legislazione.

Ma non posso a meno di richiamare all'attenzione, alla memoria dell'onorevole Senatore Musio e del Senato, che in tempi come questi, nei quali si è dovuto distruggere per riedificare, e si è distrutto talvolta

troppo senza nulla riedificare, la frase *modi violenti*, non è forse intesa da tutti nella stessa guisa.

Non può negarsi che più leggi abbiamo fatte, da che il Regno Italiano è costituito, le quali possono riguardarsi sotto aspetto alquanto diverso.

Se i modi usati in alcune non possono dirsi violenti, certo possono dirsi modi abbastanza duri, e talvolta offensivi di alcuni diritti.

Ma le necessità finanziarie hanno consigliato così; nè io intendo ritornare sul già fatto; mi basta rammentare all'onorevole Senatore Musio che in un'occasione eccezionale, in cui occorreva preparare i mezzi, e fornire le armi all'approssimarsi della guerra nel Veneto, si unì ai provvedimenti di guerra un progetto di legge che non era di guerra, nè un mezzo opportuno per vincere le battaglie; e questo progetto di legge dato a noi per allegato, era niente meno che la soppressione delle Corporazioni religiose. Se in quella legge vi fossero o no dei modi tutti cortesi e tutti equi, lo lascio giudicare a lui. Certo è che in seguito abbiamo dovuto tornarvi sopra per spirito di equità, se non dirò di giustizia, pensare a retribuire alcuni disgraziati, i quali rimanevano in virtù della medesima legge senza emolumento alcuno.

Nell'anno successivo furono pure fatte alcune leggi le quali modificavano evidentemente alcuni diritti; ed io rammento che in quest'Aula ebbi occasione di dire che i diritti segnatamente dei vescovi, ai quali erano falcidiate e dimezzate le rendite, riducendole perfino al minimo limite di 6000 lire, erano manomessi come lo sarebbero stati quelli di un cittadino avente un diritto vitalizio di usufrutto che gli venisse con una legge ridotto. Mi basti notar questo per rammentare al Senato che le necessità, o supposte o vere, hanno pur troppo indotto il Parlamento a usare in alcune leggi straordinarie dei modi alquanto duri e straordinari.

Ora dunque ripeto, non so capacitarmi, come tutti gli scrupoli si presentino dinanzi ai feudi. I feudi trovano anche dei partigiani, trovano degli amici i quali vorrebbero non fosse a carico loro usata alcuna scortesia, nè alcuna durezza. Ma il fremito interno, lo confesserò, che io provo....

Senatore **Musto**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**. nell'udire questi scrupoli, che l'onorevole Senatore Musio non mette innanzi certamente per amore che abbia a quella istituzione, perchè egli rammentò ieri i suoi luminosi precedenti in questa materia, il fremito, io diceva, che provo, nasce forse da questo, ed io lo manifesto apertamente al Senato, ch'io sono nato in un paese d'Italia che fortunatamente non ha avuto feudi, o se li ha avuti, li ha avuti in così umili condizioni, che appena ebbero fatto, dirò così, capolino, furono prontamente schiacciati da tutte le parti.

La repubblica fiorentina in pochi anni tolse di mezzo le castella dei signori e dei baroni; demolì le fortezze

e le torri che erano perfino nella città, e costrinse i feudatari a ricoverarsi nella città, non come signori nè come e uali, ma come destinati a figurare nel libro dei magnati, che quasi equivaleva a un libro dei proscritti. E se vollero poi partecipare ai diritti della cittadinanza, dovettero sconfessare ogni pretesa magnatizia per farsi iscrivere in alcuna delle arti minori.

Fin d'allora la feudalità sparì nella Toscana, e se ricomparve pù tardi sotto il governo dei Medici, ricomparve più in una forma di rappresentanza esteriore e scenica nociva sì all'agricoltura, ma che non riproduceva nè i sentimenti, nè i caratteri precipui di questa istituzione, che da per tutto perpetuava la disuguaglianza civile e politica e la soggezione dell'uomo all'uomo.

Cosa si tratta adunque ora? Si tratta non già di fare una legge retroattiva, ma semplicemente di dare il suo valore giuridico a un fatto importantissimo. La prescrizione che ora dovrebbe giovare ai terzi possessori, non è e non vuol essere ristabilita in modo retroattivo. Vuolsi unicamente dire, che il tempo decorso il quale è più che sufficiente ad operare degli effetti non solamente nelle materie giuridiche ma in tutte le cose di questo mondo, fisiche, politiche e umanitarie, ancor per feudi, abbia prodotto congenere effetto, facendo cessare un privilegio odiosissimo, contrario al diritto comune, all'equità, di protrarre cioè artificialmente la loro vita da secolo a secolo.

Noi veniamo con questo a rimuovere un ostacolo e non già a creare una prescrizione nuova.

Se è così, non vedo perchè oggi dobbiamo arrestarci dal rendere ai terzi possessori, a questa classe di persone a cui non si può rimproverare altro che la propria buona fede, quella tranquillità nei loro domini che loro è pertinacemente negata anche oltre la metà del secolo XIX.

Ma se queste mie riflessioni non bastassero a convincere tutti e segnatamente l'onorevole Relatore della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io verrò ad altri argomenti i quali mi lasciano la speranza di poterlo decidere a concordarsi con noi, *povera minoranza*.

E sono questi:

Un altro articolo è stato votato, l'art. 4, il quale non solamente non è dispiaciuto alla maggioranza, ma è stato da essa medesima accettato, salvo alcune modificazioni lodevolissime. L'onorevole Musto non può a meno col suo acuto ingegno di aver compreso la forza e la conseguenza di questa concessione. A buon conto anche i signori dei feudi privati, che erano stati rispettati non solo dal primo progetto ministeriale ma anche dal progetto dell'Ufficio Centrale, vengono a perdere due diritti acquisiti che loro spettavano. Non possono, non solamente più promuovere, ma neppure continuare le liti che avevano intentato per ottenere la caducità o la reversibilità dei beni feudali; abbiamo dunque un'altra lesione dei diritti dei signori dei feudi privati, oltre le due già notate altra volta.

Ma io aggiungerò ancora un'altra cosa e dirò all'onorevole Relatore, che qui si tratta appunto di cause pen lente avanti ai Tribunali del Veneto.

Ai signori dei feudi privati, che hanno già dimandato la caducità o la reversibilità dei beni feudali con atti giudiziali nel triennio assegnato loro dalla legge Austriaca, viene interdetto d'ora innanzi di continuare le liti, e senza corrispettivo alcuno.

A me questo fatto basta per dire, che la questione fu in massima pregiudicata per la stessa opera della maggioranza.

Ma non è tutto.

L'altro ieri quando la maggioranza dell'Ufficio Centrale mi sedeva d'accanto, e che io vedo allontanata con mio dispiacere senz'aver fatto nulla per meritare di essere abbandonato, l'onorevole Senatore Pallieri, che mi era d'appresso nel momento in cui si votava l'articolo 3 da me pure accettato nel senso della maggioranza, l'onorevole Pallieri, visto che il Senato non era del nostro parere, mi sussurrò a bassa voce: « La minoranza ormai ha trionfato » e aveva ragione, perchè con quel voto dato dal Senato la causa dei terzi possessori mi parve fin d'allora assicurata.

Ne la tretta con cui l'altro ieri pronunziai il mio discorso e forse nel timore di soverchiamente stancare la pazienza del Senato, dimenticai l'argomento più decisivo, e che solo basterebbe a indurre il Senato a venire nel senso della minoranza.

Che cosa si è fatto colla votazione dell'articolo terzo? Questo articolo, vogliasi o no, ha portato questa metamorfosi.

Non si può più parlare della famiglia vassalla costituita dalla legge del 1862; essa è rimasta implicitamente abolita. Noi sappiamo, perchè è stato più volte ripetuto, che la legge del 1862 costituiva una famiglia vassalla artificiale, nella quale si erano concentrati tutti i diritti di successione, e nella quale dovevano disciogliersi i feudi.

Questa famiglia vassalla si componeva solo di nati o concepiti al giorno in cui fu emanata la legge; tutti quegli individui, che fossero nati o concepiti dopo, non erano più per quella legge vassalli, essi erano estranei al feudo come qualunque altro, e non potevano invocare il beneficio della legge feudale; ma ormai il Senato ha detto diversamente; il Senato al momento in cui si è trattato di stabilire a chi doveva spettare il terzo dei beni che si volevano dividere e distribuire, ha detto che questo terzo non apparteneva più ai vassalli chiamati colla legge del 1862, ma al primo o primi chiamati nati o concepiti al giorno della pubblicazione di questa legge. E quale è l'effetto di tale innovazione?

Che i chiamati dalla presente legge possono trovarsi in miglior condizione dei vassalli della legge Austriaca, e portar loro via quel che la medesima aveva loro assicurato. Così la famiglia vassalla, e quindi un figlio dell'investito che, ad esempio, fosse nato o concepito dopo il 1862 ha il vantaggio di togliere i beni a

tutti i chiamati che erano i conosciuti da quella legge.

Questo è il primo effetto; ma ve ne ha un altro ancora.

La legge Austriaca, quando veniva a dettare il paragrafo cotanto controverso, non diceva quali erano i vassalli che avevano diritto ad esercitare l'azione dipendente da pretese feudali. Ammettiamo per un momento che il numero 1. del paragrafo 4. comprendesse, come dice la maggioranza, la sola azione dei Signori, e non quella dei vassalli, e che l'azione dei vassalli dei feudi di collazione Sovrana si trovasse inclusa nel paragrafo 2, dobbiamo però ritenere che nel silenzio della legge, i vassalli che non possedevano i beni, ma che avrebbero avuto il diritto ad intentare l'azione rivendicatoria, sarebbero stati naturalmente quelli contemplati per lo svincolo dei beni nel paragrafo 2, vale a dire alcuni o tutti quelli della famiglia vassalla costituita col medesimo.

Gli antichi ordini della successione feudale erano stati in parte modificati con la costituzione di una famiglia vassalla artificiale, per stabilire quindi quali persone avevano diritto di rivendicare i beni, bisognava ricorrere di necessità al paragrafo 2.

Spero che l'onorevole Senatore Musto, e la maggioranza dell'Ufficio Centrale concordano con me, che codesti e non altri, erano i vassalli autorizzati a promuovere le cause nel termine di tre anni, e che, codesti e non altri furono quelli che le promossero: ed è anche verosimile che il primo chiamato, a norma della legge Austriaca, avrà associato all'esercizio delle sue azioni anco gli altri vassalli, perchè non potendo esso far proprio il dominio dei beni da rivendicarsi, di cui nell'esistenza d'altri chiamati non sarebbe stato che un usufruttuario, avrà sentito il bisogno di far causa comune con gli altri per non esser solo a sopportare le spese di una lite, che in fine dei conti poteva profittare più agli altri che a se.

Cosa è per accadere adesso? Noi non abbiamo più codesta famiglia vassalla, perchè l'articolo terzo di questa legge sostituisce ai nati o concepiti al tempo della legge del 1862 i primi chiamati nati o concepiti al tempo della legge presente, è venuto necessariamente ad abolirla. Chi dunque avrà diritto a continuare le cause iniziate? Potrà accadere, faccio una prima ipotesi, potrà accadere che qualcheduno dei vassalli, che le avevano intentate anco d'impetto alla nuova legge, si trovi in condizioni di dire: sono il primo chiamato; ma potrà anche accadere l'opposto: torniamo alla prima ipotesi: supponiamo che il primo chiamato in virtù della legge nuova, sia il medesimo contemplato dalla legge Austriaca: ma ecco la questione che si presenta.

Viene questo primo chiamato, che è l'identica persona nel senso delle due leggi, ad intentare le liti in virtù della legge nuova, o in virtù della legge vecchia; se all'ga la legge vecchia, gli si può rispondere che il paragrafo terzo della legge Austriaca a cui si appoggia, è stato abolito con l'articolo terzo

della presente; se invoca la legge nuova, questa non gli dà il diritto di intentare liti, e se glie lo desse il triennio assegnato dalla legge Austriaca sarebbe già spirato.

Quindi anche in questo caso non saprei vedere con qual veste potesse continuare la lite. Ma è più probabile, come si è ritenuto appunto nell'occasione della votazione dell'articolo terzo, che si verifichi un cambiamento, vale a dire, che i primi chiamati siano persone nate nell'intervallo, e queste persone che mettono in disparte l'antica famiglia dei vassalli, non possono intentare la lite perchè la legge nuova non dà loro questo diritto.

Mi si dirà: la legge in questa parte non ha voluto retroagire: la famiglia vassalla che ebbe dividere i beni dei feudi in esercizio sarà la nuova costituita dai primi chiamati, i nati o concepiti al giorno di questa legge; la famiglia vassalla che avrà diritto a continuare le liti, sarà la medesima che le ha cominciate, cioè l'antica.

Ma questo ragionamento non può ammettersi. Una sola debb'essere la famiglia vassalla per tutti gli effetti dello svincolamento dei feudi, o la nuova o l'antica: se l'antica è respinta dai nuovi vassalli nati o concepiti al giorno di questa legge, non può più pretendere nemmeno alla rivendicazione dei beni, altrimenti vi sarebbe un controsenso e un'antinomia patente tra le due leggi.

Si sarebbe potuto ammettere tutto al più questa intelligenza, se la legge Austriaca nel controverso paragrafo avesse espressamente detto, chi erano i vassalli abilitati alla rivendicazione dei beni, ma dal momento che quella legge rimanendo in silenzio rinvia al paragrafo terzo, stato derogato dal nuovo articolo terzo, non può più parlarsi di due famiglie vassalle diverse. E non se ne può parlare anco per un'altra ragione, perchè i rivendicanti, se dovessero rimanere quelli stessi della legge Austriaca, non avrebbero diritto a invocare a favor loro le disposizioni della legge nuova, ma dovrebbero stare alla vecchia, e se la invocassero si sentirebbero rispondere che la legge nuova parla d'altri chiamati, non di loro.

Parmi dunque chiaro che la votazione fatta dal Senato dell'art. 3 pregiudica la questione delle liti promosse, mettendo in compromesso la legittimità delle persone, degli attori, perchè la famiglia vassalla antica è tolta via da quell'articolo, e la nuova non ha più diritto ad intentare o continuare lite alcuna.

Questo ho detto per assicurare maggiormente i dubbiosi e per far intendere, che se la convenienza di emanare un provvedimento che assicuri i terzi possessori c'era anche prima della votazione dell'articolo 3, ora è cresciuta immensamente, e se noi non provvedessimo, aggiungeremmo alle liti già esistenti una lite nuova, pregiudiziale a tutti, la quale consisterebbe nel determinare, se le cause promosse in virtù della legge del 1862 possano ora continuare.

Per queste ragioni mi sono risoluto a proporre un emendamento il quale dovrebbe oggimai togliere di mezzo tutte le controversie, e che verrebbe dopo la prima parte dell'art. 6 e sarebbe così concepito :

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chiechessia i beni dei feudi di collazione Sovrana, i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali ».

Io nutro ancora la speranza che la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e segnatamente l'onorevole Senatore Musio voglia in questa parte accedere all'emendamento mio, tanto più che oramai la causa dei vassalli, che gli stanno tanto a cuore, è a parer mio spacciata. Si ricordi l'onorevole Musio che in altra occasione, in cui io era assai titubante e peritoso nell'accettare alcune innovazioni ch'egli poneva innanzi e risguardanti la legge sul Notariato, egli mi diceva di non aver mai esitato nell'accettare principii progressivi di legislazione, e mi animava ad andare avanti. Se io mi opposi allora non era per timore, ma perchè credeva che la riforma da esso proposta fosse un progresso immaturo, e il Senato mi diè ragione.

Qui non si tratta di progresso ma di cose passate, si tratta di porre ormai una pietra sepolcrale sopra uno stato di cose, che dovrebbe da ora in poi non più richiamare l'attenzione dei Legislatori. Voglia dunque egli rimettersi innanzi, io lo seguirò volentieri e gli terrò dietro; rialzi la bandiera del progresso ch'egli ha sempre tenuta alta, e non si lasci ingombrare il passo da certi rimasugli che tentano immeritamente di fermarlo, riflettendo che anco il solo arrestarsi per amore a cose passate, ove durasse più a lungo, potrebbe pigliarsi per un regresso.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Poggi.

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chiechessia i beni dei feudi di collazione Sovrana, i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani dei terzi possessori, che di buona fede li abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo oneroso, o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Annunzio che il Senatore Conforti ha presentato un progetto di legge sui Giudici Conciliatori. Io glie ne do atto, e lo sottoporro al Senato in conferenza privata perchè deliberi se crede di autorizzarne la lettura in seduta pubblica.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Sin dal primo giorno che ebbi l'onore di parlare nella discussione generale su questo

progetto, espressi francamente la mia opinione, dichiarando che accettava l'interpretazione data al paragrafo 4 della legge Austriaca dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, respingendo l'interpretazione autentica datane dall'articolo ministeriale.

Ma soggiungeva nello stesso tempo che io credeva necessario un nuovo provvedimento che venisse a tutela e sicurezza dei possessori. E in questa parte io dichiarai di accostarmi alla minoranza dell'Ufficio Centrale dichiarando che io aveva fiducia che la minoranza avrebbe proposto un qualche savio ed equo provvedimento, che appunto assicurasse i possessori delle province venete. Dopo questa esplicita dichiarazione che io feci sin dal primo giorno che io presi la parola, è necessario che io ora dichiarassi se accetti o no la proposta ora fatta dall'onorevole Poggi, a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale, in sostituzione dell'art. 6 del progetto ministeriale.

Ciò che io non poteva accettare nella proposta ministeriale era l'interpretazione autentica. Io non credeva che il paragrafo 4 della legge Austriaca si potesse interpretare nel modo in cui era stato interpretato nel progetto ministeriale; e perciò respingeva una tale interpretazione. Ma io credeva però che quella disposizione, proposta come interpretazione autentica, avrebbe potuto benissimo adottarsi come disposizione nuova. Ed infatti, o Signori, a che si mira in sostanza colla disposizione dell'art. 6? Si mira a togliere i privilegi esorbitanti della presunzione feudale, e della imprescrittibilità dei diritti feudali sanzionati dalle antiche leggi Venete, dei quali lungamente ci ha parlato l'onorevole Senatore Poggi nel suo primo discorso, e che furono la causa prima delle tante liti, onde furono molestati dieci mila possessori. Questi privilegi fanno una posizione eccezionale, una posizione ingiusta al possessore; imperocchè in forza della presunzione feudale il possessore è obbligato a provare l'allodialità del suo possesso; in forza della imprescrittibilità dei diritti feudali il possesso anche da secoli non gli vale a difendersi da un'azione di rivendicazione mossagli da un signore o da un vassallo.

Questi privilegi della presunzione feudale e della imprescrittibilità non sono soltanto privilegi odiosi, ma sono privilegi ingiusti, perchè contrarii al diritto comune sanzionato da tutte le legislazioni. Secondo tutte le legislazioni dei popoli civili, ogni fondo si presume libero e chi intenta un'azione di rivendicazione ha l'obbligo di provare il suo diritto; il possessore non ha altro obbligo che quello di difendersi con eccezioni.

Nei feudi, o Signori, invece, le parti sono invertite: chi rivendica, non ha bisogno di provare il suo diritto; e il povero possessore è obbligato a provare esso che il suo fondo è libero ed allodiale, e lascio pensare a voi, Signori, di quanta difficoltà sia questa prova.

Non basta; un possessore congiungendo il suo possesso con il possesso de' suoi autori può avere in suo favore la prescrizione non solo di lungo, ma di lunghissimo

tempo per difendersi da un'azione di rivendicazione. Ma nella Venezia, riguardo ai feudi, questa prescrizione non solo di lunghissimo tempo, ma anche di secoli, non giova al possessore, perchè le leggi della Repubblica Veneta hanno dichiarato che i diritti feudali sono imprescrittibili.

Questa massima, o Signori, è contraria al diritto feudale stabilito in tutte le altre nazioni, imperocchè il diritto feudale non è un diritto pubblico, sottratto alla eccezione della prescrizione, la quale non colpisce i beni pubblici che sono per legge imprescrittibili; ma, anche trattandosi di feudi di collazione sovrana, è un diritto strettamente patrimoniale, soggetto a prescrizione, come saviamente ha dimostrato in moltiluoghi il Romagnosi. —

E adottando, Signori, la disposizione nuova che ora venne proposta dall'onorevole Senatore Poggi, non mi spavento dei rigorosi principii che furono nelle precedenti sedute messi in campo da alcuni oratori, cioè che non si possono in alcun modo toccare i diritti acquisiti, e che le azioni giudiziali possono solo troncarsi dal potere Giudiziario.

Non ripeterò la massima che l'altro giorno fu opportunamente proclamata dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; ma oggi stesso l'onorevole Senatore Poggi vi ha provato, che la stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale ha coll'emendamento che vi proponeva nell'articolo 7. rinunziato a questo rigore di principii. E infatti nella proposta di emendamento scritta nell'art. 7. la maggioranza dell'Ufficio Centrale che cosa stabiliva? Che, i Signori di feudi privati non potranno quindi innanzi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del peso feudale, salvii gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato.

Eppure questo diritto al compenso era pei signori dei feudi privati un diritto acquisito, a termini della legge Austriaca; e ciò nullameno la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ebbe difficoltà nell'emendamento all'art. 6 del progetto ministeriale, scritto nell'art. 7 del suo progetto, di proporre una disposizione, la quale includeva la rinunzia al diritto del compenso. E colle altre parole: *Salvi gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato*, che cosa voleva significare la maggioranza dell'Ufficio Centrale? Voleva significare che questa disposizione poteva benissimo applicarsi anche alle azioni intentate, anche ai giudizi pendenti, purchè non vi fosse una sentenza passata in giudicato.

Vedete dunque, o Signori, che la stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale mi rincuora ad appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Poggi, quand'anche si potesse temere di offendere in qualche modo diritti acquisiti, e il rigore dell'altra massima che i giudizi pendenti devono lasciarsi unicamente sotto l'impero della magistratura.

E posto che l'onorevole Senatore Musio nel suo elo-

quente discorso di quest'oggi ha parlato di prescrizione, io farò una semplice osservazione a tal riguardo.

La prescrizione è un diritto stabilito da tutte le legislazioni dei popoli civili, per la sicurezza dei possessi; ma quale disposizione di legge più della prescrizione offende i diritti quesiti? Non voglio parlare della usucapione del Diritto Romano convertita poscia in prescrizione di lungo tempo; perchè si può ritenere che la legge colla usucapione o prescrizione di lungo tempo abbia voluto dedurre dal silenzio del proprietario un tacito o presunto consenso alla rinunzia del diritto in quanto che vuole, che il possessore sia in buona fede ed assistito da un giusto titolo. Ma quando si tratta della prescrizione di lunghissimo tempo, di quella prescrizione della quale possono giovarsi persino i possessori di mala fede, non è evidente che questo diritto di prescrizione lede il diritto sacro della proprietà spettante al proprietario, contro il quale è opposta. Eppure alte ragioni e considerazioni di ordine pubblico hanno imposto al legislatore la necessità di stabilire questo salutare rimedio a sicurezza dei possessori.

E anche su questo punto della prescrizione, or ora accennato dall'onorevole Senatore Musio, non posso dispensarmi dal ricorrere all'autorità del grande Romagnosi. Sono poche parole:

« Pur troppo la verità estrinseca delle cose può tal volta divenire lesiva all'intrinseco diritto degli associati; ma un sommo e grande interesse prevalente, quale è quello della comune sicurezza, sforza inevitabilmente a far prevalere il diritto probatorio e putativo al diritto reale ed intrinsecamente vero.

« Con questo principio viene pure regolato anche il sistema tutto delle prescrizioni perentorie, le quali sembrano emanciparsi dalla considerazione del privato interesse per non occuparsi che del sociale e civile. »

Ho dunque ragione, o Signori, se non mi spavento dei rigori messi in campo, che non si possono in nessun modo toccare dal legislatore i diritti privati, e che la legge deve lasciare sotto l'imperio della magistratura le liti pendenti.

Il legislatore può, e deve, pel grande interesse della libertà e commerciabilità dei beni, prendere a cuore la posizione fatta ai possessori della Venezia, che da tanti anni, anche sotto l'imperio Austriaco, reclamavano provvedimenti ed aiuti.

E fu appunto in vista delle istanze di questi possessori che il presidente Resti Ferrari fece quel magnifico rapporto, il quale fu un grido di allarme e fu causa della legge del 17 dicembre 1862 portante disposizioni speciali per le province della Venezia.

Io adunque dichiaro che accetto, ora che è stata abbandonata ogni idea d'interpretazione autentica, accetto come nuova disposizione il provvedimento proposto dall'onorevole Senatore Poggi a nome della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Signori, l'onorevole Senatore Poggi l'altro giorno vi diceva, e oggi stesso vi ha ripetuto: « i feudi sono

morti. » L'onorevole Senatore Musio, coll'eleganza che gli è propria, col brio e vigoria che sempre spicca ne'suoi eloquenti discorsi, rispondendo al Senatore Poggi, dichiarava che non si contentava che i feudi fossero morti, ma ricordando una magnifica imagine del Montesquieu, che raffigurava il feudalismo ad una pianta che metteva le cime nel cielo e le radici nell'inferno, vi dichiarava ad alta voce che il feudalismo doveva essere lasciato all'inferno. Io sarò meno fiero dell'onorevole Senatore Musio, io mi contento che il feudalismo sia morto, e ripeterò il verso :

« Oltre il rogo non vive ira nemica. »

Resti pur anche ferma la sentenza dell'onorevole Senatore Musio che condanna il feudalismo alle pene dell'inferno; ma, o Signori, a questo patto: che del feudalismo non sia evocato lo spirito dalle bolgie infernali a tormentare ed a straziare i poveri possessori.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori. L'onorevole Senatore Poggi è già trionfante. Egli modestamente lo ha detto.

A me pare di vedere in lui Scipione Africano reduce da Cartagine, Scipione Asiatico reduce dall'Oriente, Cesare reduce la prima volta dalle Gallie.

Ma dietro il carro trionfale vi è uno che grida: *ricordati di essere mortale*: ho detto, che mi pare già un Cesare, e non solamente la prima volta che ritornò dalle Gallie, ma anche l'ultima, perchè mi sembra pronto a passare il Rubicone; ma pensi che pericoloso è il passo e che dubbio è il ritornare.

Io non so se egli ritorni felice, ad ogni modo i pericoli non si tentano ogni giorno.

L'onorevole Senatore Poggi, se io analizzo una gran parte del suo discorso, ha ridotto il suo sistema alla seguente argomentazione. Con tal legge si è fatto questo, e si è fatto male, dunque fate male anche in questa legge, e lo ha detto così bene, che citando la legge abolitiva dei conventi ha soggiunto: ma voi avete con questa legge violati i diritti che non si negano a chiunque si trova ad usufruire una cosa. Dicendo che quella legge ha fatto male e argomentando da quella, parve che dicesse: se avete fatto male allora, fate male anche adesso.

L'altro giorno ha citato altre massime, ed altri esempi.

Io non concedo, cominciando dalla legge abolitiva degli Ordini religiosi, che si siano violati i diritti di alcuno, può essere che nell'applicazione si sia ecceduto, ma nel principio, non concedo che si sia fatto male.

Egli argomentando l'altro giorno da quello, passò ad altri esempi e vorrebbe che oggi si facesse lo stesso. Io ammetterò che noi, che tutti nel mondo siamo suscettibili di commettere errori, commetteremo degli errori, ma perchè ne abbiamo commesso uno ne dobbiamo commettere mille?

In faccia e, nell'intimità di cui egli mi onora io dico

all'onorevole Poggi che egli è un *impenitente*; ma se per le azioni della sua vita ha la stessa regola, che oggi ha per le sue argomentazioni, parmi, che possa dirglielo anche sul serio. Colla sua regola d'oggi egli dall'aver peccato una volta conchiude a peccar sempre, e quindi ad essere impenitente. Ma sarà molto meglio se pensando da uomo savio, qual egli è, dice: l'errore di oggi dev'essere il mio ammaestramento per domani; e quindi domani devo far bene, se ho fatto male oggi. Argomenti così, e così tornerà puro immacolato ed innocente, diventerà perfetto ed otterrà la perseveranza nella virtù.

Venendo da vicino alle varie ragioni del suo discorso, egli oggi ha nuovamente parlato con molta diffusione di un articolo non solo discusso ma anche votato; e con questo ci ha messo in uno stato di tal quale confusione, giacchè domandando la prepostera-zione solamente dell'articolo 6. egli è venuto a mettere in discussione l'articolo 6. l'articolo 4. e l'articolo aggiunto.

Nella sua mente tutto ciò starà in un ordine chiaro, lucido, ma nella mia per esempio ingenerò una tal quale confusione.

Il Senatore Poggi parla sull'art. 6.; io rispondo sul 6: alle altre parti versanti sull'art. 4° ed articolo aggiunto, ho detto chiaramente che mi riservava di rispondere.

Sorge il Senatore Vigliani colla legge in mano, e vede che dopo l'art. 3., viene l'art. 4., e giustamente ragiona sul 4., poichè venendo l'art. 4. dopo il 3. era nel diritto di parlare dell'art. 4. sorgono altri oratori, in guisa che allo stesso tempo, un momento s'intende parlare dell'art. 6., un momento dell'art. 4.

Non mi pare che questa sia la cosa più conveniente all'ordine delle nostre discussioni.

Oggi, il Senatore Poggi nel suo discorso ritorna sull'art. 3., che, torno a dire, è già votato, ma quale argomento egli ne deduceva? Ne dedusse un argomento simile agli altri . . . se avete commesso un errore votate l'art. 3. commettete anche quest'altro, votando l'art. 6. e andiamo avanti.

Io credeva dopo quella dichiarazione ch'io feci sopra i fatti della mia vita, dichiarazione che fortunatamente poteva appoggiare non solamente a testimonianze viventi, ma a testimonianza che è qui, che parla e parla bene, io credeva, dico, che dopo quella dichiarazione il sig. Sen. Poggi acquistasse la convinzione intima, inalterabile, che se egli è nemico dei feudi, io lo sono almeno quanto lui, e non occorre che venisse a rinfocolare di nuovo il mio spirito che non ne ha bisogno.

Se il signor Senatore Poggi si ricorda, e certamente se ne ricorda, io, oltre di citare di nuovo quel fatto, che dirò storico, ne citerò un altro che è passato nelle sue mani. Egli ricorda che io ho messo in questa legge tutto ciò che mette l'uomo di buone intenzioni, l'uomo di progresso che non si perde, no, non si perde nelle tenebre del medio evo; io ho comunicato

un progetto di legge tutto di pianta nuovo, ed egli, egli dica qual era lo spirito che lo informava? Qual è lo spirito che dettò quel progetto? È lo spirito di chi vuole onorare, di chi vuole disepellire, di chi vuole rimettere sul candelliere il feudalismo? No, anzi, egli lo ricorda, il mio progetto di legge tendeva appunto a quello che egli oggi desidera, il mio progetto comunicato a lui tendeva a che si potesse a tutte le terre, facienti oggetto di lite in mani di possessori di buona fede, si potesse attribuire il carattere enfiteutico, e renderle affrancabili; ma io tendeva a conseguire questo fine con mezzi legali, non con un mezzo che colla vernice della filantropia possa offendere la giustizia; no, salva la giustizia, si faccia pur luogo alla filantropia.

Ma il Senatore Poggi non stimò, che io dessi corso al mio progetto pien di liberalismo, pien di umanità; perchè a suo modo di vedere egli dice che quel progetto poteva un poco imbarazzare.

Un altro onorevole Collega avendo letto ed esaminato questo progetto, che, ripeto, conduce per vie più larghe a dire che questi beni debbono considerarsi come enfiteutici e dunque affrancabili a termini di legge, anche questo onorevole Collega che nominerò, e che è il mio caro amico l'onorev. Sen. Mameli, mi ha fatta qualche difficoltà. Qualunque idea io potessi avere del mio progetto, pure in vista delle perplessità di due Colleghi, uno mio amico di tutta la vita ed ambi di retissime intenzioni, ho dovuto anch'io concepire dei dubbi non sulla bontà, ma sull'esito del medesimo, e non essendo animato da vanagloria, non mi fu difficile di abbandonarlo, ritenendone lo spirito riprodotto dall'onorevole Senatore Poggi nel suo emendamento, poichè la sola differenza fra questo e il mio progetto è, che io mi proponeva lo stesso fine con un mezzo legale, ed egli con un mezzo illegale.

Ma io sarei ingiusto, se quasi rimproverando all'onorevole Poggi che sia rivenuto sull'articolo 3, gli facessi il carico che egli lo ha fatto ad un altro fine; egli esprimendo le sue idee sull'articolo 3 cercava che si possa dire *veramente investito delle azioni già promosse o che si devono continuare.*

Io confesso che non ho capito quest'argomento, giacchè diritti e successori ce ne sono stati e ce ne saranno sempre; dunque chi possa avere le qualità per continuare una legge ci sarà e non è possibile che avvenga diversamente. Egli dunque non dubita che ci saranno sempre i successori di colui cui sono attribuiti i due terzi o cui si attribuisce un terzo? Ci saranno persone che avranno qualità per continuare e promuovere le loro liti. In che ed in chi si sarebbero altrimenti delegati questi diritti? Non lo capisco.

Io dunque riassumo questa proposta in un dilemma: o vi è qualità legittima o veste, come sogliamo dire, per presentarsi in giudizio, o non ve n'è; è presto fatto; voi non avete veste? Non potete dunque litigare, l'imbarazzo è finito. Anzi, se questo argomento stà, se

questo argomento ha, come crede l'onorevole Poggi, un fondamento giuridico, le liti sono finite più presto, perchè a senso suo, chi potrebbe continuare le liti non esiste più, dunque non ci sono più liti; è come quando, morti tutti i combattenti, non vi può essere più battaglia.

Dunque perchè si dà pena di proporre un emendamento? Liti non ce ne sono più! Egli ha detto.

Ed io dico, dunque l'emendamento Poggi non ha più scopo.

Non vi lasciate adombrare, Egli dice, nell'emendamento mio non c'è retroattività, giacchè voi applicate la prescrizione a termini, però nei termini della legge civile generale. Ma ai termini delle leggi civili generali di tutto il mondo legislativo, di tutti i Codici, una qualunque legge che autorizzi la prescrizione non è mai retroattiva.

In forza di questi principii la prescrizione, che si può opporre, data dal giorno della legge, perchè se data da tempo anteriore, la legge diventa retroattiva, qualunque cosa voglia ingegnosamente l'onorevole Poggi dire in contrario.

Devo rivolgere qualche parola al sempre cortese verso di me onorevole Senatore Chiesi.

Qui nel seno del Senato si è parlato di quell'antica legge della Repubblica Veneta, la quale obbligava a presumere feudale ogni cosa giacente entro il limite di un feudo giurisdizionale.

Alcuni degli onorevoli oratori che mi avevano preceduto, manifestarono l'idea che questa presunzione legale colpisse tutti, e feudatari e terzi possessori.

Io non ho in mano il testo di questa legge, nè l'ho avuto mai. Negli atti e discussioni del Parlamento Austriaco, io trovo il più eminente oratore che potesse dare idea della legge, che me ne dà l'idea la quale esclude, che essa riguardasse altro che il feudatario.

Ecco quelle parole che mi permetto ora di leggere.

« Nell'epoca brillante della Repubblica Veneta, oltre un secolo fa, in quell'epoca nella quale i feudatari avevano la giurisdizione sopra un determinato territorio, venne emanata una legge, la quale dichiarò doversi presumere che tutti i beni che uno di quei feudatari possedeva entro i limiti del territorio.... » È dunque esplicita la legge dei feudatari, e non si può applicare ad altri che ai feudatari, i quali erano i soli da quella legge contemplati.

Ed a ragione il Conte di Thun si occupava di questa legge in quel momento; e qual'era quel momento? Era quello in cui lo Stato, investito a ragione di un corrispettivo per l'affrancazione del feudo, doveva trovarsi a fronte del feudatario il quale doveva il corrispettivo.

Questo corrispettivo doveva essere misurato dalla entità del feudo; e siccome il feudo, o la presunzione di cui si parla poteva dirsi risultare da tutto ciò che il feudatario, a qualunque titolo possedeva entro quei limiti, perciò si diceva: se questa presunzione non è

tolta di mezzo; se può essere invocata dallo Stato; potrà essere causa di vessazioni, potrà crescere enormemente il peso del corrispettivo. Dunque, levatela di mezzo.

Il Barone di Lichtenfels diceva: ma vi facciamo di più di quello che voi volete. Voi cosa volete?

Volete che si tolga di mezzo questa presunzione legale; e cosa nascerebbe dopo ciò? Non ne nascerebbe altro se non che, a vece di essere obbligato il convenuto colpito da questa presunzione, a provare che il bene è allodiale, il fisco dovrebbe far lui questa prova. E veramente, o Signori, tutti sappiamo qual'è l'effetto di una presunzione legale, ed è che colui cui la presunzione favorisce, riversa il peso della prova sull'avversario. Dunque, se la prescrizione legale era solamente tolta e non altro, restava che lo Stato avrebbe potuto ancora molestarlo, con questa differenza, che invece di essere il convenuto che avrebbe dovuto fare la prova, sarebbe stato obbligato a farla lo stesso fisco.

Rispondeva Lichtenfels: noi facciamo di più: dicendo che allo Stato si può opporre retroattivamente la prescrizione. Questo feudatario convenuto non ha che a dire: io ho prescritto a termini della legge.

La spiegazione di Lichtenfels fu così soddisfacente che il conte Thun non insistè.

L'onorevole Chiesi è ritornato sull'argomento della prescrizione, e diceva: « Ma voi che siete così teneri, religiosi, riverenti per non offendere il diritto dei terzi possessori, osservate che la prescrizione li offende, li cancella, li leva di mezzo.

Ma non è quistione di ciò; altro è la quistione. Non si tratta di negare che abbia luogo la prescrizione, anzi la vogliamo ed io ho detto la prescrizione, che i teologi chiamarono meglio dannazione, nonostante la quale essi credono che uno che ha prescritto sia obbligato alla restituzione: ciononostante la società civile se ne è fatto un cardine. Se levate la prescrizione che cosa resta? Non resta più nulla di certo nell'ordine del dominio. Ma, egli dice: offende i diritti. Ma noi abbiamo detto che quantunque talvolta la legge possa offendere in qualche modo i diritti, e così avviene nel caso stesso dell'articolo terzo in cui qualche diritto viene prescritto, pure si può fare quando ciò avviene per un grande principio di bene pubblico, di economia sociale, di ordine supremo.

Ma quando non si tratta che di decidere di liti private, quando questo principio supremo manca, quando non abbiamo che un privato da una parte ed uno dall'altra, allora offendere il diritto privato non si può.

Perchè vi manca la ragione, per cui avete detto non tengo più conto della famiglia vassalla creata come è dalla legge Austriaca, perchè vi osta un principio di ordine supremo.

L'onorevole Senatore Chiesi si è fatto forte anche dell'autorità del grande Romagnosi. Io nel momento non ho qui il suo libro, nè posso citare la sua pagina, ma io ritengo, con precisione ciò che dice sul rispetto

dovuto alla proprietà, chè mi ricordo delle sue parole sul così detto diritto di *Martellatura*.

Lo Stato era in uso ed in diritto di entrare nelle foreste di questo o quel privato e con un colpo di martello dire ai proprietari: questa cosa appartiene allo Stato.

Parlando di questo diritto che si risolve in una vendita forzata il grande Romagnosi dice:

« Non compete questo diritto allo Stato, ciascuno è padrone della sua pianta e ciascuno può portarla in commercio e venderla a chi più gli piace o più lo paga; ciascuno è libero! » Notava quindi il grande Romagnosi come questo diritto, che per altro si considerava con ragioni di grande interesse quale è quello di lasciare libero il commercio, fosse falso. No, lo Stato può fare come qualunque altro privato, sia libera la concorrenza, quando si vendono le piante può comprarle da chi le vuol vendere ed al prezzo che vuole chi se vuol vendere, e dirò all'onorevole Senatore Chiesi che uno dei principii del Romagnosi è quello del rispettare il diritto altrui, sul punto di rispettare il diritto di proprietà non andavano al di là di quello che noi lo vogliamo portare.

Io ho finito con due altre parole all'onorevole Senatore Poggi, egli ha visto, egli ha toccato con mano che vi ha una grave ingiustizia, che non posso in modo alcuno accettare. No, non vogliamo che resti il feudalesimo; voglio che resti nell'inferno, egli l'ha visto, egli ne ha avuto in questo giorno una prova troppo palese; però ritenga l'onorevole Poggi che, se io non posso accettare questa cosa, lo prego che per ciò che è legge di progresso, per tutto che tratta di andare avanti.

Senatore **Mameli**. Sebbene gli attacchi del signor Senatore Poggi siano stati principalmente diretti contro all'egregio signor Senatore Musio, vostro Relatore, tuttavia venendo a colpire tutti i membri dell'Ufficio Centrale la taccia di incoerenza, e quasi direi di temerità nell'insistere sull'articolo in esame, sento coi miei Colleghi il bisogno di respingere l'accusa. Dovendo io risorgolare un campo in cui ha fatto abbondante messe il prelodato Senatore Musio, dovrò per necessità essere breve.

Ha fatto meraviglia al nostro oppositore il vedere la nostra persistenza dopo che abbiamo consentito all'articolo quarto. Ma non ha osservato ciò che pure era troppo ovvio, ed è che la ragione della contraddizione stava unicamente nel vedere la disposizione concepita dei possessori di terre feudali in generale, il che la rendeva inaccettabile, come io stesso ebbi l'onore di accennarvi nella precedente adunanza. Ma da che l'oculatazza e cortesia del signor Ministro ne avea corretto il vizio col sopprimere parole, noi ed io prima di tutti senza esitanza accettammo l'articolo così emendato, perchè sarebbe stata una stranezza ed un evidente controsenso, che mentre si abolivano i feudi di

concessione Sovrana, si volessero mantenere i feudi ed i subfeudi privati.

Si è pure rimarcato che ogni ulteriore discussione sull'articolo già sesto del progetto ministeriale sia divenuta inutile dopo che la maggioranza ha dovuto soccombere nell'articolo 3, quasi ch'è quello fosse una conseguenza di questo.

Ma l'errore degli oppositori è anche sotto questo rispetto manifesto. Con avere, infatti, il Senato ammesso il principio, che la terza parte dei beni svincolati sia deferita all'immediato successore a quello, che si troverà in possesso del feudo al tempo in cui andrà in vigore la presente legge, nulla ha dichiarato che possa influire sulla questione attuale, che riguarda lo esercizio delle azioni competenti contro i terzi possessori di beni feudali, i quali dovranno ugualmente rispondere all'attuale investito del feudo dalla legge riconosciuto, chiunque esso sia.

E ciò risponde ancora abbastanza all'errore in cui è caduto il Senatore Poggi, supponendo che non vi sia chi possa agire contro i possessori dei beni feudali; giacchè il possessore attuale, riunendo in sé le ragioni derivanti dal feudo soppresso per due terze parti, può far valere le sue ragioni nel suo interesse, come può per l'altro terzo farla valere quello che la presente legge chiama come successore a lui immediato.

Già io stesso ebbi altra volta l'onore di dichiararvi, essere tanto vero che i diritti si consolidano *de jure* nell'attuale possessore, che avrei accettato la legge anche quando nulla avesse sottratto all'attuale possessore; sebbene sia conforme ad equità ed ai nostri precedenti lo attribuire all'immediato successore una quota dei beni svincolati.

Del resto, ritenuto pure nella successione il sistema del paragrafo 4. della legge Austriaca, noi riconosciamo nel legislatore la facoltà di troncare il corso della successione, poich'è gli ulteriori chiamati aveano speranze ed aspettative, non dritti, e perchè la risoluzione del vincolo feudale ai termini della stessa legge, non era ancora avvenuta, nè poteva avvenire mentre era tuttora pendente la condizione apposta nei paragrafi 2, e 23.

Signori, disposizione così esorbitante, com'è quella che cade ora in discussione, non ha riscontro nelle leggi anteriori di affrancazione. Nè valgono a giustificarla le difficoltà addotte per i feudi del Veneto e del Mantovano; perciocchè uguali, se non maggiori, erano quelle in cui versavano altre province italiane, e specialmente la Sardegna, la cui vasta superficie era per oltre due terzi soggetta a feudi di varia indole e natura, di molti dei quali non si conoscevano esattamente i confini, attesa la mancanza assoluta di registri e libri censuari, e per le vicende morali, politiche ed eventuali avvenute nell'Isola.

Eppure anche colà procedettero felicemente le cose, ed in breve tempo si recarono a termine mercè il prudente e indefesso zelo di apposite Commissioni e di Magistrati, fra i quali debito di giustizia m'impone di

fare speciale menzione della operosità, ingegno e buon volere dell'egregio Senatore Muslo mio amico.

In qualche parte vi contribuirono ancora le transazioni felicemente concluse.

Si è detto che, secondo la legge Austriaca, sta la presunzione della feudalità. Ma, a parte la considerazione del signor Senatore Muslo, che essa legge ammette solo tale presunzione contro il vassallo nei rapporti col signore, io dirò, che quella è stata regola del diritto feudale, giusta la quale, come appresi fin dai primi rudimenti dei miei studii legali « *quidquid est intra limites feudi præsimitur esse feudale.* » Siffatta regola però presso di noi e presso altri popoli, nei quali fu in vigore il dritto feudale, è stata sempre intesa *quoad jurisdictionem.*

Se fosse altrimenti, si andrebbe all'assurdo, cioè a spogliare dei podeti e perfino della casa di abitazione i più antichi possessori, per la impossibilità di provare la non feudalità dell'area in cui essi ed i remoti antenati piantarono o edificarono.

Questo spiega anche la ragione, per cui la legge Austriaca parlava soltanto dei feudi giurisdizionali al proposito di quella presunzione, mentre altrimenti non avrebbe senso tale distinzione, poich'è anche per i feudi non giurisdizionali provenienti dal Sovrano militerebbe la ragione sulla quale è fondata tale presunzione, che, cioè, i dritti feudali sono in sostanza dritti regali.

Molti classici nella materia insegnano la stessa dottrina, fra i quali è degno di speciale menzione il nostro R. Vico, nei suoi dotti ed eruditi commenti alle R. Prammatiche; le cui dottrine in virtù di una speciale R. Carta del Monarca spagnuolo doveano servire di norma ai Magistrati nel giudicare; sebbene, di famiglia feudale anch'esso, pendesse in generale piuttosto da questo lato.

Ad ogni modo, trattandosi di una interpretazione, i nostri Magistrati possono seguire una via diversa più conforme a ragione e giustizia.

Per quanto si vogliano esagerare le difficoltà, non saranno certamente superiori a quelle che si dovettero affrontare nella Sardegna per la difficile ed ardua operazione del riscatto dei feudi, nella quale ebbi anche non piccola parte io stesso come povero avvocato di molti interessati, della quale serbo tuttora grata memoria, onde posso dire anche io: *alios vidi ventos.*

Senatore **Vigliani**. So che alcuni nostri Colleghi specialmente Veneti desiderano di rendere gli estremi onori ad un nostro compianto Collega; epperò pregherei il Senato a voler rimandare a domani il seguito della presente discussione.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Vigliani.

Chi crede di rimandare la seduta a domani, si alzi. (Approvato)

Senatore **Farina**. Domando che sia stampato l'emendamento stato presentato dal Senatore Poggi.

Presidente. Sarà stampato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati riguardante i provvedimenti rispetto ai benefizi e alle cappellanie laicali che in alcune province del Regno furono soppressi con legge precedente a quella del 15 agosto 1867.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato, distribuito e mandato negli Uffici.

Sono pregati i signori Senatori domani al tocco a riunirsi negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Bilancio provvisorio.
2. Incompatibilità parlamentari.
3. Abolizione dell'onere del vagantivo nelle province di Venezia e di Rovigo.
4. Estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli Ufficiali dell'Esercito e della Marina napoletana.
5. Sila delle Calabrie.
6. Istituzioni di magazzini generali.

Alle ore due poi seduta pubblica per la continuazione della discussione sull'abolizione dei feudi nelle province di Venezia e di Mantova.

La seduta è sciolta (ore 5).